



REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 1258/199 del 29.11.1999 modificata con Deliberazione C.C. n.71 del 22.12.2011)

ART. 1 – Gemellaggi

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli.

I nuovi gemellaggi sono ammessi solo con città nelle cui nazioni non siano stipulati altri gemellaggi salvo motivate eccezioni.

ART. 2 - Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

ART. 3 - Patto di Fratellanza

Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

ART. 4 - Caratteristiche della città gemella

Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Firenze, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura internazionale.

ART. 5 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione VII, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

Ogni patto di Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla giunta Comunale, sentita la Commissione VII, ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione VII, con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di giunta comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Patti di Gemellaggio, i Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro tre mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Firenze.

Il Consiglio comunale si riserva il diritto di revocare i Gemellaggi ed i Patti di Amicizia e Fratellanza nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani o gravi conflitti in atto.

I provvedimenti di revoca esplicita di tali accordi sono proposti dal Consiglio comunale, sentita la Commissione VII, con adeguata motivazione e confermati con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 6 – Validità dei patti

Gli effetti dei patti di gemellaggio, dei patti di amicizia e fratellanza sono prodotti dal momento della sottoscrizione reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

Il Sindaco del Comune di Firenze può stipulare dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

ART. 7 – Attività

Il Comune di Firenze sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Firenze sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini.

I residenti delle città gemelle possono avere diritto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle tariffe previste, ad agevolazioni da determinare con specifica delibera - sentito il parere della Commissione Consiliare Pace, Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali - nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi comunali ed altri servizi che si ritengono possibili.

ART. 8 – Dotazioni

Il bilancio del Comune di Firenze prevede specifico capitolo per le spese e le entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso progettazione, fund raising, sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive e scambio di saperi e buone pratiche.

Il competente Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione è dotato di personale adeguato per la continuità e qualità dell'attività svolta e collabora con il Consiglio Comunale, la Giunta e la Commissione Pace, Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali.

ART. 9 - Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.

Il Sindaco o l'Assessore delegato nomina, ravvisata l'opportunità, con apposito atto, sentita la Commissione Consiliare Pace, Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali, un Comitato composto da un numero massimo di 5 persone tra cui è indicato il Presidente. Tale Comitato includerà una rappresentanza di almeno due membri del Consiglio comunale.

Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco o Assessore competente può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Firenze in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.